

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 21 dicembre 2020

In Aosta, il giorno ventuno (21) del mese di dicembre dell'anno duemilaventi con inizio alle ore otto e tredici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente
Roberto BARMASSE
Luciano CAVERI
Jean-Pierre GUICHARDAZ
Carlo MARZI
Chiara MINELLI
Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1364** OGGETTO :

AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI CANONE PER LE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA PER L'ANNO 2021.

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamato l'articolo 8 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per l'estensione alla Regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1-bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481) in base al quale le concessioni di derivazione d'acqua vengono istruite secondo le procedure e le norme per le concessioni fatte dallo Stato e quindi in base ai disposti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- considerato che in base all'articolo 35 del regio decreto 1775/1933 i concessionari di derivazione d'acqua sono soggetti al pagamento di un canone annuo;
- richiamato l'articolo 9 della sopra richiamata l.c. il quale dispone che le acque ad uso pubblico ed irriguo non sono soggette ad alcuna imposizione di canone da parte della Regione;
- considerato che il canone di concessione di derivazione d'acqua era stato determinato ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 35 e successivamente dalle modificazioni introdotte dall'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
- considerato che l'articolo 18 della legge 36/1994, rivedendo gli usi e i valori unitari dei canoni delle concessioni di derivazione di cui al regio decreto 1775/1933, prevedeva al comma 5 che, annualmente, l'adeguamento dei canoni medesimi venisse effettuato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
- richiamato l'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 25 febbraio 1997, n. 90, il quale, nel definire le modalità di applicazione dell'articolo 18 della l. 36/1994, ha disposto che: "A decorrere dal 1° gennaio 1997, i canoni di cui all'articolo 1 sono aggiornati, in relazione al tasso di inflazione programmato per il triennio 1997-1999, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. All'aggiornamento si procede maggiorando i canoni in misura pari al tasso di inflazione programmato per il primo anno. Per il secondo anno, la misura dei canoni così risultante, è incrementata del tasso di inflazione programmato relativo all'anno stesso. Analogamente si fa luogo all'aggiornamento dei canoni relativi all'ultimo anno del triennio. Con le stesse modalità si procede all'aggiornamento dei canoni per i trienni successivi";
- considerato che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 20 marzo 1998, sono stati aggiornati, in base al tasso di inflazione programmato, i canoni annui per le utenze di acqua pubblica per il triennio 1997-1999 e con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 24 novembre 2000, sono stati aggiornati i canoni annui per le utenze di acqua pubblica per il triennio 2000-2002;
- richiamato l'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il quale, tra l'altro, è stata conferita alle Regioni la competenza in merito alla gestione dei beni afferenti al demanio idrico nonché alla determinazione dei canoni di concessione;

- considerato che a far data dal 1° gennaio 2003 le Regioni hanno provveduto autonomamente a determinare i canoni riguardanti le concessione di derivazione d'acqua interessanti i territori di rispettiva competenza;
- richiamato l'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con il quale lo Stato, per disciplinare in maniera uniforme le attività intraprese dalle Regioni, ha previsto che con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, vengano stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica;
- considerato, tuttavia, che alla data odierna tale decreto non è stato ancora emanato;
- considerato altresì che, nelle more dell'emanazione dell'apposito decreto previsto all'articolo 154 del decreto legislativo 152/2006, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha ritenuto opportuno procedere all'adeguamento dei canoni di concessione di derivazione delle acque con modalità conformi a quanto fatto finora e pertanto in analogia a quanto effettuato dallo Stato sino alla devoluzione delle competenze in materia di gestione del demanio idrico, attuata con il decreto legislativo 112/1998;
- atteso che tali adeguamenti sono stati effettuati sulla base dei tassi di inflazione programmata indicati nei documenti di strategia economica e di finanza pubblica deliberati dal Consiglio dei Ministri: documento di programmazione economico finanziaria (DPEF), decisione di finanza pubblica (DFP), documento di economia e finanza (DEF);
- richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale con le quali, sulla base del criterio sopra indicato, sono stati approvati gli aggiornamenti annuali degli importi dovuti alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta a titolo di canone per le concessioni di derivazione d'acqua:
 - a) n. 2630 del 02.08.2004, per gli anni 2003, 2004 e 2005;
 - b) n. 3923 del 27.12.2007, per gli anni 2006, 2007 e 2008;
 - c) n. 3134 del 31.10.2008, per l'anno 2009;
 - d) n. 3728 del 18.12.2009, per l'anno 2010;
 - e) n. 53 del 14.01.2011, per l'anno 2011;
 - f) n. 238 del 10.02.2012, per l'anno 2012;
 - g) n. 2116 del 09.11.2012, per l'anno 2013;
 - h) n. 1672 del 18.10. 2013, per l'anno 2014;
 - i) n. 1786 del 12.12.2014, per l'anno 2015;
 - j) n. 1635 del 13.11.2015, per l'anno 2016;
 - k) n. 1716 del 09.12.2016, per l'anno 2017;
 - l) n. 1587 del 15.11.2017, per l'anno 2018;
 - m) n. 1561 del 07.12.2018, per l'anno 2019;
 - n) n. 1589 del 22.11.2019, per l'anno 2020;
- richiamata la legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali) e in particolare l'articolo 4 che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico caratterizzate da una potenza nominale di concessione superiore a 3.000 kW, la base di calcolo del canone di cui all'articolo 35 del regio decreto 1775/1933 è fissata nella misura di euro 38,99 per ogni kW di potenza nominale di concessione;

- richiamato il decreto legislativo 21 dicembre 2016, n. 259 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di demanio idrico) il quale dispone che tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio regionale, con esclusione dei beni dell'alveo e delle pertinenze della Dora Baltea dalla confluenza della Dora di Ferret con la Dora di Vény fino al confine con la regione Piemonte, fanno parte del demanio idrico della Regione;
- considerato che con verbale protocollo n. 12765/DDS del 19 luglio 2017, l'Agenzia del Demanio ha consegnato all'Amministrazione regionale tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta, ad eccezione di quelli afferenti alla Dora Baltea sopra richiamati, in ossequio alle disposizioni di cui al d.lgs. 259/2016;
- considerato che dalla suddetta data la Regione esercita le attribuzioni relative alla gestione di una considerevole porzione di beni appartenenti al demanio idrico, non già sulla base di una devoluzione di competenza attuata con il decreto legislativo 112/1998, bensì in relazione all'effettiva titolarità dei beni che sono entrati a far parte del demanio regionale;
- preso atto che il Consiglio dei Ministri, in data 24 aprile 2020, ha approvato il DEF 2020, successivamente aggiornato con apposita nota approvata dal Consiglio dei Ministri (NADEF) in data 6 ottobre 2020 e che con la presentazione del Documento Programmatico di Bilancio (DBP) 2020, il 18 ottobre 2020, è stato inserito il tasso di inflazione programmato per il 2021 pari allo 0,5%;
- ritenuto opportuno procedere, in analogia con quanto effettuato in passato e nelle more dell'approvazione del decreto di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 152/2006, a un adeguamento dei canoni relativi all'anno 2021, nella misura stabilita dal tasso di inflazione programmata per il suddetto anno, fissato al valore dello 0,5% dal NADEF;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura gestione demanio idrico, dell'Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta);
- su proposta dell'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo MARZI;
- ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1) di adeguare, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, i canoni per le concessioni di derivazione d'acqua relativi all'anno 2021 nella misura stabilita dal tasso di inflazione programmata per il suddetto anno, fissato al valore dello 0,5% nel documento di economia e finanza (DEF) 2020, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2020 ed aggiornato in data 6 ottobre 2020, nonché con il documento di bilancio programmatico (DBP) 2021;

- 2) di approvare la tabella A, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante, contenente la determinazione dei canoni riguardanti le concessioni di derivazione d'acqua dovuti alla Regione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021;
- 3) di incaricare l'Ufficio gestione demanio idrico della Struttura gestione demanio idrico di dare comunicazione a tutti i concessionari del suddetto aggiornamento;
- 4) di rinviare a successivi provvedimenti l'accertamento delle somme dovute;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

TABELLA A

Canoni riguardanti le derivazioni d'acqua relativi all'anno 2021

Uso	Tipologia	Unità di misura	Canone derivazioni anno 2020	Aumento	Canone derivazioni anno 2021
Irriguo ⁽¹⁾	canone	€/mod ⁽⁵⁾	50,29	0,25	50,54
Potabile ⁽¹⁾	canone	€/mod ⁽⁵⁾	2.143,23	10,72	2.153,95
Industriale ⁽²⁾	canone senza restituzione acqua	€/mod ⁽⁶⁾	16.224,02	81,12	16.305,14
	canone con restituzione acqua	€/mod ⁽⁶⁾	8.112,00	40,56	8.152,56
	canone minimo	€	166,81	0,83	167,64
Piscicoltura e assimilati	canone	€/mod ⁽⁵⁾	368,73	1,84	370,57
	canone minimo	€	19,29	0,10	19,39
Idroelettrico	canone impianti con potenza ⁽⁷⁾ fino a 220 kW	€/kW	20,31	0,10	20,41
	canone impianti con potenza ⁽⁷⁾ superiore a 220 kW e fino a 3000 kW		26,98	0,13	27,11
	canone impianti con potenza ⁽⁷⁾ superiore a 3000 kW		39,30	0,20	39,50
	canone minimo	€	55,59	0,28	55,87
Scambio termico ⁽³⁾	canone	€/mod ⁽⁵⁾	1.106,16	5,53	1.111,69
	canone minimo	€	166,81	0,83	167,64
Igienico e assimilati ⁽⁴⁾	canone	€/mod ⁽⁵⁾	1.106,16	5,53	1.111,69
	canone minimo	€	19,29	0,10	19,39

⁽¹⁾ Importo da utilizzare per la valutazione delle somme da corrispondere ai sensi degli articoli 7 e 11 del R.D. 1775/1933 a titolo di cauzione nel corso dell'istruttoria della domanda di derivazione.

⁽²⁾ Importo da utilizzare anche per le derivazioni ad uso innevamento artificiale.

⁽³⁾ Importo da utilizzare per le derivazioni ad uso scambio termico finalizzato al riscaldamento e/o al condizionamento di ambienti in ambiti differenti da quelli industriali.

⁽⁴⁾ Importo da utilizzare anche per tutti gli usi non ricompresi nelle precedenti categorie.

⁽⁵⁾ Modulo = 100 l/s.

⁽⁶⁾ Modulo industriale = 3.000.000 m³/anno.

⁽⁷⁾ Potenza nominale media annua dell'impianto idroelettrico espressa in kilowatt.